



ALLEGATO A alla Dgr n. 344 del 19 marzo 2013

CONVENZIONE

Tra la Regione del Veneto (c.f. 80007580279) con sede a Venezia Dorsoduro 3493 rappresentata dal Dirigente Regionale pro tempore della Direzione Prevenzione.

E

L'Azienda Ulss n. 20 con sede a Verona in via Valverde 42 (p.i.) rappresentata dal Direttore Generale dott. nominato con DPGR n. del.....

PREMESSO CHE:

Con D.G.R. n. 2621 del 11/06/1996 è stato approvato il Progetto regionale di prevenzione per i viaggiatori internazionali per organizzare a livello regionale attività coordinate ed integrate di prevenzione per i viaggiatori internazionali allo scopo di offrire all'utente informazioni sanitarie corrette e il più possibile uniformi utilizzando idonei strumenti di informazione e di profilassi.

Con D.G.R. n. 1695 del 29/06/2001 è stato istituito presso l'Azienda Ulss n. 20 di Verona il Centro di Riferimento Regionale per i viaggiatori internazionali con funzioni di programmazione e di indirizzo generale delle attività regionali per coordinare e integrare le attività degli ambulatori che si occupano di medicina dei viaggi sul territorio regionale.

Con D.G.R. n. 4532 del 28/12/2007 sono state approvate le direttive per la razionalizzazione dei Centri Regionali e dei Centri regionali specializzati ed è stato fra gli altri rinominato il Centro di riferimento regionale per i viaggiatori internazionali in Programma Regionale per i viaggiatori internazionali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n. 20 di Verona per la conduzione del Programma Regionale per i viaggiatori internazionali.

Art. 2 Denominazione e sede del Programma

Il Programma ha la seguente denominazione: Programma Regionale per i viaggiatori internazionali con sede presso l'Azienda Ulss n. 20 di Verona, in via S. d'Acquisto, 7 - 37122 Verona.

Art. 3 Responsabile del Programma

Il Responsabile del Programma è la dott.ssa Giuseppina Napoletano - Dirigente dell'Unità Operativa Semplice (UOS) "Profilassi Malattie per i Viaggiatori" del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 20.

Art. 4 Funzioni del Programma

Il Programma svolge e pianifica la realizzazione delle seguenti attività:

1. supporto per la programmazione regionale riguardante la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all'immigrazione;
2. riferimento regionale e coordinamento della rete tra gli ambulatori di medicina dei viaggi e le strutture infettivologiche della Regione;
3. iniziative, corsi di formazione e informazione (Newsletter, traduzione e diffusione comunicati Edisanflash e Promed) rivolte agli operatori degli ambulatori Viaggiatori Internazionali della Regione, ai Medici di Medicina Generale (MMG), ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), ai Medici e al personale sanitario dei reparti di Malattie Infettive e Tropicali e più in generale al personale sanitario del territorio regionale;

4. sorveglianza epidemiologica sulle malattie infettive e tropicali a rischio di diffusione in Italia in collaborazione con le Unità di Malattie Infettive e Tropicali regionali e con i Laboratori di Microbiologia regionali;
5. collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) per le patologie trasmesse da vettori e per la sorveglianza delle zoonosi infettive a possibile trasmissione all'uomo;
6. stesura/aggiornamento di Piani di sorveglianza, prevenzione delle infezioni e lotta ai vettori di malattie infettive e tropicali emergenti come West Nile, Chikungunya e Dengue;
7. aggiornamento annuale dei dati relativi agli ambulatori autorizzati ad effettuare la vaccinazione anti-febbre gialla;
8. sorveglianza delle reazioni avverse alle vaccinazioni effettuate e dei farmaci utilizzati per la profilassi antimalarica;
9. collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR) per:
 - consulenza post viaggio inerente le malattie infettive e tropicali;
 - ricerche cliniche ed epidemiologiche sulle malattie tropicali e parassitarie di importazione e non;
 - studio epidemiologico sulla strongiloidiasi negli immigrati e nella popolazione autoctona della Regione del Veneto;
 - programmazione e realizzazione di un progetto per il controllo della trasmissione della malattia di Chagas in ambito regionale mediante la determinazione della siero-prevalenza della malattia nelle donne latino-americane immigrate in Veneto, l'attivazione della sorveglianza dei casi di trasmissione neonatale e l'implementazione di un protocollo di trattamento delle madri e dei neonati colpiti dalla malattia.

Art. 5 Obiettivi del Programma

Il Programma nell'ambito delle proprie funzioni si impegna a svolgere e a pianificare la realizzazione delle azioni previste nel piano di attività annuale relativamente alle attività esplicitate nell'art. 4.

Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività del Programma

Il responsabile del Programma supervisiona e coordina l'attività del Programma, e predispone all'inizio di ogni anno il piano di attività annuale, corredato dal preventivo di spesa, e lo presenta, entro il 01 marzo dell'anno cui si riferisce, alla Direzione Regionale Prevenzione che lo valuta.

Alla fine di ciascun anno il responsabile del Programma predispone una relazione riepilogativa con una dettagliata descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti ed una rendicontazione delle spese sostenute per la gestione del Programma stesso e le presenta, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Direzione Regionale Prevenzione che le valuta.

Detta documentazione dovrà essere sottoscritta oltre che dal Responsabile del Programma anche dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20.

Art. 7 Personale del Programma

Il fabbisogno di personale del Programma, così come individuato nel piano di attività annuale potrà prevedere l'attribuzione di incarichi con un compenso equivalente a quello definito per profili assimilabili nei contratti applicabili al personale dipendente delle Aziende Ulss.

Art. 8 Prestazioni a carico dell'Azienda

L'Azienda Ulss n. 20 di Verona si impegna a garantire tutte le azioni necessarie allo svolgimento delle attività previste per il Programma Regionale per i viaggiatori internazionali ed in particolare a:

- 1) mettere a disposizione i locali e le attrezzature;
- 2) provvedere all'acquisizione del personale e delle attrezzature necessarie conformemente alla normativa vigente in materia;
- 3) assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Programma.

Art. 9 Finanziamento

Per lo svolgimento dell'attività del Programma Regionale per i viaggiatori internazionali così come prevista nell'art. 4, la Regione assegna all'Azienda Ulss n. 20 di Verona un finanziamento annuale a copertura delle spese per la gestione complessiva del piano di attività annuale.

Il finanziamento annuale verrà assegnato all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con delibera di Giunta Regionale sulla base del piano di attività annuale e relativo preventivo di spesa inviato dal responsabile del Programma alla Direzione Regionale Prevenzione.

Il finanziamento verrà liquidato all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con le seguenti modalità:

- 80% a seguito dell'approvazione della delibera di assegnazione del finanziamento;
- 20% a presentazione alla Direzione Regionale Prevenzione, per la successiva positiva valutazione entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui il finanziamento si riferisce, della relazione sull'attività svolta nell'anno a firma del responsabile del Programma e della rendicontazione economica a firma del Direttore Generale.

Nel caso in cui il Programma non provveda agli adempimenti di cui al precedente art. 6, anche parzialmente, la Regione Veneto sospenderà l'erogazione del finanziamento, ai sensi della legge di contabilità regionale n. 39/2001.

Le attrezzature e beni durevoli acquistati per lo svolgimento delle attività del Programma sono di proprietà dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona con vincolo di destinazione per l'espletamento delle attività del Programma.

Al termine della stessa le attrezzature e i beni durevoli resteranno di proprietà dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo.

Qualora il Programma non adempia a quanto previsto dall'art.6, la Direzione Prevenzione della Regione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione previa diffida.

Art. 11 Proprietà dei risultati

La proprietà dei risultati scientifici dell'attività, degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività del Programma Regionale per i viaggiatori internazionali, compresa la proprietà dei dati, è attribuita alla Regione del Veneto.

L'eventuale diffusione dei risultati delle attività dovrà essere preventivamente valutata dalla Direzione Regionale Prevenzione ed i relativi documenti o prodotti dovranno contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 13 Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

Il presente Accordo si compone di 13 articoli e viene redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,

Azienda Ulss n. 20 di Verona
Direzione Generale

Regione del Veneto

Il Direttore Generale
Dr.

Il Dirigente Regionale